



Unione di Comuni Montana
LUNIGIANA

Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fossdinovo - Licciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE

ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R.65/2014

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

AVVISO AL PUBBLICO

ai sensi artt. 8 e 25 della l.r. 10/2010

CONSULTAZIONI

Con deliberazione n. 33 dell'11 giugno 2026 la Giunta dell'Unione, ha approvato la proposta di Piano Operativo Intercomunale a sensi degli artt. 23 e 23 bis della L.R. 65/2014 e s.m.i.

Sono stati contestualmente adottati anche il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e lo Studio di Incidenza di cui al D.L.vo n.152/06 e alla L.R. 10/2010 e s.m.i.

Tutti gli elaborati adottati sono consultabili sul sito web dell'Unione dei Comuni Montana Lunigiana, al seguente link:

<https://unionedicomunimontanalunigiana.it/piano-operativo-intercomunale/>

e sono depositati, presso la segreteria dell'ente e gli uffici dell'Autorità competente, per 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione del Piano Operativo Intercomunale sul BURT, e quindi **dal 12/08/2026 al 12/10/2026**.

Entro tale termine chiunque può prendere visione della documentazione e presentare osservazioni, sia per gli aspetti urbanistici che per quelli relativi al procedimento di VAS, facendole pervenire all'Unione dei Comuni Montana Lunigiana:

- per posta elettronica certificata all'indirizzo ucmlunigiana@postacert.toscana.it
- in forma cartacea, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano indirizzata a *Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni Montana Lunigiana, P.zza De Gasperi, 17 54013, Fivizzano (MS)*.

Autorità procedente – Giunta dell'Unione dei Comuni.

Autorità competente – Commissione Intercomunale del Paesaggio dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana.

Il Piano Operativo Intercomunale.

Ai sensi dell'art. 95 della L.R. 65/2014, il Piano Operativo è lo strumento conformativo del regime dei suoli di carattere generale, perché esteso all'intero territorio comunale; esso contiene la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, nonché le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, la disciplina del territorio rurale e quella della distribuzione e localizzazione delle funzioni.

Il Piano Operativo Comunale in sintesi:

- ha valenza quinquennale per quanto riguarda la previsione delle nuove trasformazioni nel territorio mentre detiene una valenza a tempo indeterminato in relazione alla gestione del patrimonio edilizio esistente.
- è predisposto in conformità alle previsioni del PSI;
- nel definire le modalità di attuazione di ciascun nuovo insediamento o intervento di riqualificazione applica criteri di perequazione;
- è conformativo della proprietà
- per gli ambiti di riqualificazione e per i nuovi insediamenti contiene:
- la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi;
- le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di conservazione;
- i contenuti fisico - morfologici, sociali ed economici e le modalità di intervento;
- l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità ;
- la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree;
- la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici

Mediante la "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti", valevole a tempo indeterminato, il PO individua e definisce:

- a) le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, comprese quelle riferite a singoli edifici e manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale;
- b) la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni del titolo IV, capo III, compresa la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale (comprensiva della specifica disciplina di cui all'articolo 4 della LR 3/2017 - Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale);
- c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio urbanizzato, diversi da quelli concernenti la disciplina delle trasformazioni;
- d) la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi dell'articolo 98 della LR 65/2014, ove inserita come parte integrante dello stesso PO;
- e) le zone connotate da condizioni di degrado.

Mediante la "Disciplina delle trasformazioni" degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, soggetta a decadenza quinquennale, il PO individua e definisce:

- a) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani attuativi (disciplinati al titolo V capo II della LR 65/2014 e del relativo regolamento attuativo di cui alla DPGR n. 63R/2016);
- b) gli interventi di rigenerazione urbana (disciplinati all'articolo 125 della legge);
- c) i progetti unitari convenzionati (disciplinati all'articolo 121 della legge);
- d) gli interventi di nuova edificazione consentiti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
- e) le previsioni relative all'edilizia residenziale sociale (disciplinati all'articolo 63 della legge) individuati nell'ambito degli interventi di cui alle lettere a), b e c);
- f) l'individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese le aree per gli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/1968 e le eventuali aree da destinare a previsioni per la mobilità ciclistica (ai sensi della LR 27/2012 (interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);
- g) l'individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR n. 327/2001 (disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);
- h) ove previste, la perequazione urbanistica, la compensazione urbanistica e la perequazione territoriale (disciplinate dagli articoli 100, 101 e 102 della legge) e il piano comunale di protezione civile di cui all'articolo 104, c. 4 della legge e le relative discipline.